

CIRCOLARE N. 30/2025 DEL 19 MARZO 2025

OGGETTO

**DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA
DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE**

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 4.8.2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) - DL 21.6.2022 n. 73 (conv. L 4.8.2022 n. 122) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) - DL 29.12.2022 n. 198 (conv. L 24.2.2023 n. 14) (c.d. “Milleproroghe”) - DL n. 34/2019, c.d. (Decreto Crescita) - Art. 137 del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo) - Art. 2195 c.c. (Imprenditori soggetti a registrazione) - Art. 2364 co. 2 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza) - Art. 2478-bis co. 2 c.c. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci) - Circ. Assonime 32/2019 - Circ. Ministero Del Lavoro e Politiche sociali 2/2019

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
BILANCIO
BILANCIO NOTA INTEGRATIVA

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
000
021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 042/2024- DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'art. 1, commi da 125 a 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede specifici obblighi di trasparenza in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

In particolare, secondo tale disciplina, le imprese che ricevono importi complessivamente superiori ad Euro 10.000 sotto forma di “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*” da parte delle pubbliche amministrazioni e/o da Enti pubblici economici, sono tenute a darne evidenza nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Diversamente per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, devono inserire l'informativa sui siti internet entro il termine del 30 giugno.

In particolare per le erogazioni percepite nel 2024 (da rendicontare nel 2025), il termine scade il 30 giugno. Per i soggetti che inseriscono l'informativa nella Nota integrativa, invece, rileva il termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

La presente circolare ha lo scopo di offrire una panoramica esaustiva del predetto obbligo informativo ricordando anche che il sistema sanzionatorio prevede un ammontare pari all'1% degli importi ricevuti e non indicati.

QUADRO NORMATIVO

La Legge n. 124 del 4.8.2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha introdotto, all’art. 1 co. 125 - 129, alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione / Enti pubblici economici, devono pubblicare (nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e/o nel bilancio consolidato o sul proprio sito web) le informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati.

Nella sua formulazione originaria, la norma introduceva obblighi di pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che avessero intrattenuto rapporti economici con la Pubblica amministrazione e/o Enti pubblici economici e che, da questi, avessero ricevuto benefici, quali: **«sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere»**.

Successivamente, il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, è intervenuto sulla materia, riscrivendo i citati commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4.8.2017 e modificando l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione nonché il regime sanzionatorio della disciplina in esame.

Specificatamente, il nuovo comma 125 prevede, nell’attuale formulazione, che gli obblighi di pubblicità e trasparenza siano a carico di determinati soggetti che abbiano ricevuto, dalla Pubblica amministrazione e/o da Enti pubblici economici, esclusivamente i seguenti benefici: **“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”**.

La norma, modificata più volte per far fronte alle difficoltà interpretative determinate dalla sua formulazione originaria, è stata integrata, da ultimo, dal DL 21.6.2022 n. 73 (conv. L 4.8.2022 n. 122) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), che ha previsto una rilevante semplificazione in merito alle modalità di adempimento.

L’art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito Internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio.

La norma sembra, quindi, prevedere, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali, l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet e l’adempimento nella Nota integrativa.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I destinatari degli obblighi possono essere classificati in due categorie, che sono riepilogate nella seguente tabella.

DESTINATARI	
Enti non commerciali	- Associazioni di protezione ambientale - Associazioni di consumatori - Associazioni, ONLUS e fondazioni - Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

Imprese	- Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese - Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata - Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa
---------	---

ENTI NON COMMERCIALI

Nel comma 125 dell'art. 1 della L. 124/2017 vengono richiamati i seguenti soggetti destinatari:

- le associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 137 del D.Lgs. 206/2005 (codice del consumo);
- le associazioni, le fondazioni e tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.

Tali soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali entro il 30.6 di ogni anno. Nella Circolare n. 2 in esame il Ministero del Lavoro evidenzia che, *"in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo"*.

Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l'Ente del Terzo settore.

LE COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEGLI STRANIERI

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, "entro il 30 giugno di ogni anno".

Tali Cooperative sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

IMPRESE

I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (cioè soltanto ove esistente).

In tal caso, il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali.

Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis co. 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Ai fini della compilazione della tassonomia XBRL PCI 2018-11-04, è possibile utilizzare:

- il campo testuale specifico presente nella tassonomia, indicando all'interno della cella il riferimento normativo;

- uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio, quelli di introduzione e di commento alla sezione “Nota integrativa, altre informazioni”).

SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E SOGGETTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Il DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha previsto l’alter-natività tra:

- l’adempimento sul sito Internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno;
- l’adempimento nella Nota integrativa, in relazione al quale occorre procedere nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

La semplificazione sembra riferibile:

- agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano la Nota integrativa;
- ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario.

Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).

IMPRESE SOCIALI

Con riguardo alle Cooperative sociali, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato nella circ. 11.1.2019 n. 2 che, ai fini dell’applicazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, esse vanno considerate imprese, e sono quindi soggette alla disciplina di cui al comma 125-bis.

Anche il documento CNDCEC marzo 2019 ha evidenziato come le imprese sociali configurino una “qualifica giuridica”. Pertanto, le imprese sociali costituite in forma societaria devono applicare le previsioni indirizzate alle imprese, mentre le imprese sociali costituite sotto forma di associazioni, fondazioni od ETS e ONLUS devono seguire le relative previsioni.

Per maggiore chiarezza, nella tabella che segue, si propone un riepilogo dei soggetti sottoposti alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche in esame.

DESTINATARI		INFORMAZIONI DA PUBBLICARE	MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE	TERMINE PER L'ADEMPIMENTO
Enti non commerciali	Associazioni di protezione ambientale Associazioni di consumatori Associazioni, ETS, ONLUS e fondazioni	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno di ogni anno
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri		Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno di ogni anno
		Elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale	Sui propri siti Internet o portali digitali	Trimestralmente
Imprese	Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese	Erogazioni pubbliche	Nella Nota integrativa del bilanci di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	In sede di redazione del bilancio
	Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa	Erogazioni pubbliche	Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	Entro il 30 giugno di ogni anno

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obiettivi di informativa riguardano “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*”.

Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinati condizioni).

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazioni di un bene o servizio e pagamenti di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Risultano, pertanto, escluse:

- le agevolazioni fiscali e previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia:
 - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
 - rivolte alle imprese in generale;
- le somme percepite a titolo di:
 - corrispettivo per una prestazione svolta o di retribuzione per un incarico;
 - risarcimento.

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Secondo Assonime, i versamenti dei contributi associativi per l'adesione ad associazioni di categoria e territoriali non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione degli obblighi di trasparenza in esame.

CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contributo del cinque per mille, rientrando tra i vantaggi aventi “carattere generale”, non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame.

PROVENIENZA DELL'EROGAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra-europei) e alle istituzioni europee.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni.

Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “**effettivamente erogati**”.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il **criterio di cassa**, mentre non assume rilievo l'anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

L'eventuale difformità del criterio di cassa previsto per l'adempimento degli obblighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio potrebbe determinare problematiche applicative.

Secondo il documento Assonime - CNDCEC maggio 2019 e la circ. Assonime 32/2019, per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa va inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto.

Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

In relazione all'originaria formulazione della norma, il documento CNDCEC marzo 2019 ha affermato che, in caso di benefici in natura (come per esempio una liberalità in natura), l'impresa deve considerare, come “anno” in cui il contributo è stato ricevuto, l'esercizio di iscrizione del bene.

Qualora il beneficio consista nella fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito in ragione dell'attività svolta, anche il valore derivante dal non pagamento dell'affitto dovrebbe essere oggetto di informativa.

In tale circostanza, il “valore” del contributo ricevuto deve essere assunto nel periodo di competenza, senza assumere ritardi o variazioni temporali nei pagamenti.

Pertanto, il CNDCEC prevede, ai fini dell'informativa, un sistema di rilevazione misto, che considera:

- il criterio di cassa, per i contributi monetari;
- il criterio di competenza, per i contributi in natura.

La circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 2/2019 ha precisato (ancorché in relazione alla precedente formulazione della norma) che, laddove l'attribuzione del vantaggio da parte della Pubblica Amministrazione non abbia ad oggetto risorse finanziarie, ma risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile), ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Secondo la dottrina, se il beneficio consiste nella disponibilità dei locali di un ente pubblico a titolo gratuito, si deve presumibilmente tenere conto dei valori OMI.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla prassi, le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l'informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
- i dati identificativi del soggetto erogante;
- l'importo dell'erogazione ricevuta;
- il periodo amministrativo di incasso;
- una breve descrizione della causale dell'attribuzione.

EROGAZIONI INDICATE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

L'art. 3-quater co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135 (conv. L. 11.2.2019 n. 12), c.d. "decreto semplificazioni", stabilisce che, "per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie dall'art. 1 co. 125 della L. 124/2017, a condizione che l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure, in caso di soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, sul sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Si ricorda, in proposito, che, a prescindere dalle modalità di adempimento, in riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel 2024, trovano applicazione per la prima volta le ulteriori semplificazioni introdotte dall'art. 8 comma 2 della L. 160/2023.

Con tale intervento normativo, in relazione all'esenzione dagli obblighi in esame per gli aiuti contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 (comma 125-quinquies), è stata soppressa la condizione per cui l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro doveva essere dichiarata nella Nota integrativa oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

LIMITE DI VALORE CHE ESCLUDE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano, ai sensi del co. 127 dell'art. 1 della L. 124/2017, ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Conseguentemente, l'obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse andrebbero rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000,00 euro.

Con riferimento alle Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri, il limite di 10.000,00 euro non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo ad esse, per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

TERMINE PER L'ADEMPIMENTO

In ordine al termine per l'adempimento, per i soggetti che inseriscono l'informativa sui siti internet, come evidenziato, resta fermo il termine del 30 giugno. Avuto riguardo, in particolare, alle erogazioni percepite nel 2024 (da rendicontare nel 2025), posto che non sono state previste (diversamente da quanto avvenuto negli ultimi anni) proroghe del termine per l'applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento il termine scade il 30 giugno .

Per i soggetti che inseriscono l'informativa nella Nota integrativa (sia per obbligo, come previsto per le imprese obbligate all'iscrizione nel Registro delle imprese, sia in via opzionale), invece, rileva il termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni. Pertanto, in relazione alle somme erogate nel 2024, l'obbligo informativo doveva essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024.

Infine si tenga presente che, poiché la norma fa riferimento agli importi erogati "nell'esercizio finanziario precedente", il riferimento temporale per l'informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l'anno solare). Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare che chiude, ad esempio, il periodo amministrativo il 30.6.2025 dovrebbe fornire l'informativa sulle erogazioni ricevute dall'1.7.2024 al 30.6.2025.

REGIME SANZIONATORIO

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche (facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) comporta:

- ✍ una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro,
- ✍ nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall'Amministrazione vigilante o competente per materia.

Inoltre, si rileva che il regime sanzionatorio non si applica in riferimento agli obblighi informativi trimestrali facenti capo alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri per quanto attiene alle somme versate con finalità di integrazione, assistenza e protezione sociale.

La richiesta della Legge n. 124/2017, essendo fornita in bilancio, è oggetto di attenzione da parte dei revisori legali a cui spetta di verificare le condizioni per l'iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell'informazione fornita.

La disposizione rileva, tuttavia, anche per l'organo di controllo, il quale chiamato a verificare anche il rispetto della legge- dovrà considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore.



COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

dott.ssa Adriana ADRIANI